

**SOMMARIO**

---

**SEZIONE I**

---

**GIUNTA REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 2 aprile 2012, n. 256

**L.R. 32/2002: determinazione della misura del contributo e dell'incentivo regionale in materia di tirocini.**

*pag. 3*

---

**GIUNTA REGIONALE****- Dirigenza - Decreti**

**Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze  
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro  
Settore Formazione e Orientamento**

DECRETO 2 aprile 2012, n. 1253  
certificato il 02-04-2012

**Art. 17ter, comma 4 L.R. n. 32/02. Approvazione dello schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e dello schema di progetto formativo in materia di tirocini.**

*“5*

---

---

## SEZIONE I

### GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 2 aprile 2012, n. 256

**L.R. 32/2002: determinazione della misura del contributo e dell'incentivo regionale in materia di tirocini.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto Piano regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2012, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29.6.2011, e in particolare il Progetto integrato di sviluppo (PIS) GiovaniSi, che ha come finalità la crescita complessiva del capitale umano rappresentato dai giovani toscani;

Considerato che uno degli obiettivi del PIS GiovaniSi consiste nella costruzione di percorsi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani e che, per il raggiungimento di tale obiettivo, è previsto che la Regione si attivi per eliminare l'uso distorto dei tirocini, garantire i diritti dei tirocinanti e stabilire per questi ultimi la corresponsione di un rimborso spese assicurando un contributo regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011) - modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835" – che, in attuazione del PIS GiovaniSi, ha introdotto in via sperimentale una disciplina in materia di tirocini in Regione Toscana;

Considerato che la citata DGR 339/2011 ha previsto in particolare un contributo regionale nel caso di corresponsione, da parte del soggetto ospitante, di un rimborso spese ai tirocinanti in età compresa fra 18 e 30 anni, nonché un contributo per incentivare l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti della medesima fascia di età;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di tirocini ed in particolare:

- l'art. 17 ter, comma 9, che stabilisce a carico del

soggetto ospitante l'obbligo di corrispondere al tirocinante un rimborso spese forfetario;

- l'art. 17 sexies, in base al quale "la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante";

- l'art. 21, comma 2, lettera d quater) che stabilisce che la Regione interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio;

- l'art. 32, comma 4 bis lettera b), che rinvia al regolamento la definizione dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario a carico del soggetto ospitante;

Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), così come modificato dal D.P.G.R. n. 11/R del 22 marzo 2012 in materia di tirocini ed in particolare l'art. 86 quinquies che prevede che "l'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto dal soggetto ospitante al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi";

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L.R. 3/2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari in materia di tirocini di cui al D.P.G.R. 11/R/2012 cessa di avere applicazione la disciplina di cui alla deliberazione 339/2011 e successive modifiche e integrazioni;

Valutata comunque positivamente l'esperienza avviata con la citata DGR 339/2011 e ritenuto pertanto di confermarne l'impostazione seguita per ciò che concerne le forme di contribuzione e incentivazione da parte della Regione finalizzate a migliorare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;

Ritenuto di stabilire con il presente atto, in attuazione degli articoli 17 sexies, comma 1, e 21, comma 2, lettera d quater) della citata L.R. 32/2002, la misura del contributo regionale per la copertura dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e la misura del contributo per incentivare l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo soggetto ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio;

Ritenuto opportuno diversificare la misura delle agevolazioni incrementando l'importo nei casi in cui il contributo e l'incentivo sono destinati a favorire l'esperienza di tirocinio dei soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999

e dei soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991, anche in vista di un loro inserimento lavorativo;

Considerato che con la citata DGR 339/2011 sono state attivate misure finanziarie per un totale di E. 10.000.000,00, prenotate nei capitoli della UPB 6.1.5 "Attuazione programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti" del bilancio 2011;

Considerato inoltre la necessità di attivare ulteriori risorse per un totale di E. 7.996.894,00 della UPB 6.1.5 "Attuazione programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti" che presenta la necessaria disponibilità ed in particolare prenotando le relative risorse secondo la seguente articolazione per capitolo di bilancio:

**BILANCIO 2012**

Cap. 61579 E. 705.037,07

Cap. 61580 E. 622.408,53

Cap. 61581 E. 169.448,40

**BILANCIO 2013**

Cap. 61579 E. 1.177.500,00

Cap. 61580 E. 1.039.500,00

Cap. 61581 E. 283.000,00

**BILANCIO 2012**

Cap. 61403 E. 942.000,00

Cap. 61404 E. 831.600,00

Cap. 61405 E. 226.400,00

**BILANCIO 2013**

Cap. 61403 E. 942.000,00

Cap. 61404 E. 831.600,00

Cap. 61405 E. 226.400,00

Vista la L.R. 27 dicembre 2011 n. 67, "Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 9.1.2012 "Approvazione bilancio gestionale per l'esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale 2012 - 2014";

A voti unanimi,

**DELIBERA**

1. in attuazione del Progetto integrato di sviluppo (PIS) GiovaniSi, contenuto nel Piano regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2012, di concedere, per i tirocini non curricolari attivati a decorrere dal 31 marzo 2012, in attuazione dell'art. 17 sexies della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, su richiesta del soggetto ospitante, un contributo per il rimborso dell'importo forfetario corrisposto al

tirocinante a titolo di rimborso spese, per lo svolgimento di un tirocinio rientrante in una delle tipologie di cui all'art. 17 bis, comma 2 della citata L.R. 32/2002, nella seguente misura:

a) € 300,00 mensili, per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 30 anni;

b) € 500,00 mensili, per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/99 e i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991;

2. di concedere, per i tirocini non curricolari, attivati a decorrere dal 31 marzo 2012, in attuazione dell'art. 21 comma 2 lettera d quater) della citata L.R. 32/2002, così come modificata dalla citata L.R. 3/2012, su richiesta del soggetto ospitante privato, un contributo per incentivare l'inserimento lavorativo nella seguente misura:

a) € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, che hanno concluso il periodo di tirocinio;

b) € 10.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti disabili, di cui alla citata L. 68/1999, e i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della citata L. 381/1991, che hanno concluso il periodo di tirocinio;

3. di rinviare al competente Settore della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze l'adozione di un avviso pubblico a sportello, recante le modalità di accesso ai contributi;

4. di attivare gli interventi prenotando le relative risorse finanziarie, per un totale di E. 7.996.894,00, della UPB 6.1.5 "Attuazione programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti" che presenta la necessaria disponibilità secondo la seguente articolazione per capitolo di bilancio:

**BILANCIO 2012**

Cap. 61579 E. 705.037,07

Cap. 61580 E. 622.408,53

Cap. 61581 E. 169.448,40

**BILANCIO 2013**

Cap. 61579 E. 1.177.500,00

Cap. 61580 E. 1.039.500,00

Cap. 61581 E. 283.000,00

**BILANCIO 2012**

Cap. 61403 E. 942.000,00

Cap. 61404 E. 831.600,00

Cap. 61405 E. 226.400,00

**BILANCIO 2013**

Cap. 61403 E. 942.000,00

Cap. 61404 E. 831.600,00

Cap. 61405 E. 226.400,00

5. di trasmettere il presente atto, a cura della Segreteria della Giunta Regionale, al Consiglio Regionale.